



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1418**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1200 di data 22 maggio 2009 e ss.mm. recante "Approvazione dei criteri e delle modalità di gestione del fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente previsto dall'articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m." e approvazione di criteri e modalità di selezione per il 2012 di cinque Enti ai fini della stipulazione degli Accordi di programma.

Il giorno **06 Luglio 2012** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'art. 12 bis, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela ambientale), stabilisce che il fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente è destinato al finanziamento d'iniziative, di progetti e di interventi realizzati dalla Provincia o da altri enti e soggetti pubblici o privati, finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa in materia di ambiente.

In attuazione di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 12 bis della legge provinciale n. 28 del 1988 sono stati approvati, con deliberazione di Giunta provinciale n. 1200 di data 22 maggio 2009 e ss.mm., i criteri e delle modalità di gestione del fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente.

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1536 di data 18 luglio 2011 è stato introdotto, quale ulteriore meccanismo di utilizzo delle risorse assegnate al fondo per lo sviluppo sostenibile, lo strumento dell'Accordo di programma. Tale modalità di erogazione dei contributi è rivolta agli Enti pubblici ed in particolare alle Comunità, istituite con L.P. 16 giugno 2006, n. 3, per valorizzare le peculiarità delle comunità locali e favorire uno sviluppo sostenibile dell'ambiente che tenga conto delle principali problematiche ambientali che si riscontrano nel territorio.

Si ritiene opportuno integrare quanto stabilito dalla sopraccitata delibera, prevedendo che la Giunta provinciale provveda all'individuazione di criteri che permettano un'adeguata selezione delle proposte progettuali presentate dalle Comunità e dal Territorio Val d'Adige. I criteri approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 1200 di data 22 maggio 2009 e ss.mm. vengono quindi modificati sostituendo al punto 4.5 il seguente:

“4.5. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI TRAMITE ACCORDI DI PROGRAMMA

La realizzazione di iniziative e di interventi d'interesse provinciale può avvenire anche nell'ambito di specifici Accordi di programma. L'art. 12 bis, comma 4, della legge provinciale n. 28 del 1988, stabilisce che “con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo, le modalità per la presentazione delle domande, anche a seguito di bandi, e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi in caso di revoca. La deliberazione, nell'ambito di specifici accordi di programma, può disciplinare anche forme e modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di azioni e di progetti, con priorità per quelli sperimentali di cui al comma 2.....”.

Lo strumento dell'Accordo di programma previsto dal presente punto 4.5 si applica agli Enti pubblici ed, in particolare, alle Comunità, istituite con legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ed al Territorio Val d'Adige al fine di valorizzare le peculiarità delle comunità locali e per favorire lo sviluppo sostenibile in ambiti territoriali tali da garantire un'efficace ed ottimale realizzazione di interventi nel settore ambientale.

La Giunta provinciale, in coerenza con gli indirizzi e le strategie ambientali promosse dalla Provincia, con gli strumenti di pianificazione e di programmazione generale (Programma di sviluppo provinciale e Piano urbanistico provinciale) e con

gli obiettivi stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli accordi internazionali (Convenzione delle Alpi, Convenzione di Aarhus e le direttive europee), tenendo conto delle maggiori criticità ambientali riscontrate sul territorio provinciale, con proprio provvedimento provvede – sentito il Consiglio delle autonomie locali – a definire criteri di selezione degli Enti con cui stipulare Accordi di programma. Con medesimo provvedimento viene stabilita la percentuale di contribuzione applicabile tra il 75% e il 95 % della spesa ammessa a contributo (fatti salvi i casi di quantificazione delle percentuali di contribuzione diversamente disciplinati da disposizioni normative).

La Giunta provinciale, nella scelta dei soggetti da finanziare, si attiene anche al principio della rotazione, considerata la necessità di coprire attraverso la realizzazione di iniziative/progetti/interventi di sostenibilità ambientale l'intero territorio provinciale.

Sulla base dei criteri di selezione e del principio di rotazione, con deliberazione di Giunta provinciale è approvata la graduatoria di merito, sono individuati gli Enti con cui procedere alla sottoscrizione degli Accordi di programma per la realizzazione di iniziative, interventi ed attività di promozione dello sviluppo sostenibile e sono approvati gli schemi degli Accordi di programma. Con medesima deliberazione la Giunta provinciale procede all'impegno informale delle risorse finanziarie.

L'Accordo di programma, per ogni singola iniziativa/progetto/intervento, stabilisce gli obblighi delle parti, la durata dell'Accordo stesso, nonché il termine entro cui presentare i progetti dettagliati delle iniziative e/o interventi. Ad ogni Accordo di programma saranno allegate, quali parti integranti, schede descrittive in forma sintetica dell'oggetto, finalità e stima dei costi delle iniziative/progetti/interventi concordati fra le parti.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo, i soggetti beneficiari del contributo devono presentare, entro la scadenza fissata dall'Accordo medesimo, i progetti dettagliati contenenti i seguenti elementi: la descrizione particolareggiata dell'iniziativa/progetto/intervento che si intende realizzare, la definizione dei ruoli e delle attività di ciascun soggetto coinvolto, gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire, le modalità di attuazione, la definizione di un piano delle attività puntuale e delle relative metodologie utilizzate, le pratiche di gestione adottate, la specificazione dettagliata delle voci di spesa e l'ammontare del costo complessivo, la durata e la tempistica di attuazione corredata da un cronoprogramma, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2839 di data 3 dicembre 2004 per quanto riguarda la realizzazione di investimenti immobiliari da parte dei soggetti beneficiari.

In seguito all'approvazione degli schemi degli Accordi di programma e conclusasi la successiva fase di deposito della documentazione necessaria, il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di ambiente adotta – entro 90 giorni - il/i provvedimento/i di concessione dei finanziamenti con imputazione della relativa spesa al corrispondente capitolo del Bilancio provinciale.

La spesa da ammettere definitivamente a contributo non può in ogni caso superare le previsioni di spesa previste nella deliberazione di Giunta provinciale che approva la graduatoria e gli schemi degli Accordi di programma.

Le iniziative/progetti/interventi devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di ambiente di concessione del contributo. E' fatta salva la possibilità di prorogare tale termine per una sola volta, per un periodo massimo di sei

mesi, per fatti debitamente documentati non imputabili al beneficiario, da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei contributi concessi e di rendicontazione e di verifica degli interventi e delle opere finanziate, si applica quanto previsto per gli Enti pubblici ai punti 6) e 7) dei presenti criteri.”

A seguito della modifica di cui sopra, si ritiene necessario provvedere alla approvazione di criteri e modalità di selezione di cinque Enti. Il numero di Enti finanziabili è stabilito in ragione delle risorse disponibili per il 2012 che ammontano ad Euro 1.500.00,00.=.

I criteri prevedono l’assegnazione di un punteggio e la conseguente formazione di una graduatoria a cura del Servizio Valutazione ambientale. Vengono dunque individuati degli indicatori oggettivi, che consentono un’analisi schematica dello stato di fatto delle principali caratteristiche ambientali sul territorio. Concorre inoltre alla formazione dei punteggi anche una valutazione contenutistica delle proposte progettuali, che prende in considerazione gli obiettivi dell’iniziativa, la coerenza con le politiche ambientali della Provincia, le criticità ambientali dei territori e le ricadute dei progetti sulla comunità trentina.

La graduatoria formata a seguito della fase istruttoria sopra descritta dovrà essere approvata con deliberazione di Giunta provinciale. Con medesimo provvedimento vengono individuati i cinque Enti con cui saranno stipulati gli Accordi di Programma.

Pertanto si ritiene opportuno approvare criteri e modalità di selezione di cinque Enti come descritti nell’Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 12 bis comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela ambientale);
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1200 di data 22 maggio 2009 e ss.mm. (Approvazione dei criteri e delle modalità di gestione del fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente previsto dall'articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e ss.mm.);
- visto il parere del Dipartimento Affari finanziari e programmazione prot. n. 352554 del 15 giugno 2012;

- visto il parere del Servizio Semplificazione amministrativa prot. n. 363456 di data 21 giugno 2012;
- visto il parere del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento prot. n. 0000646 di data 27 giugno 2012;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di approvare le modifiche dei criteri e delle modalità di gestione del fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente, previsto dall'art. 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e ss.mm., puntualmente specificate in premessa;
- 2) di approvare il testo coordinato dei criteri e delle modalità di gestione del fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente, previsto dall'art. 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e ss.mm., definito nell'allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce quello allegato alla deliberazione n. 1869 del 2 settembre 2011;
- 3) di stabilire che i criteri di cui al punto 2) si applicano dalla data di adozione del presente provvedimento;
- 4) di approvare criteri e modalità di selezione per il 2012 di cinque Enti, individuati nell'Allegato B) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

EM - AB